

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod.Fisc. 81000050609 C/C 13013032

ORDINANZA

N.ro 32 del 10/09/2020

OGGETTO: chiusura dell'Istituto Comprensivo plessi scolastici ricadenti nel Comune di Vallerotonda al giorno 23 settembre 2020 e seguente apertura dei medesimi plessi scolastici per il giorno giovedì 24 settembre 2020.

IL SINDACO

Rilevato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 30 luglio 2020 n.83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Viste le linee guida per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre p.v., adottate dal Governo sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2020;

Visto che in data 8 settembre 2020 si è tenuta la riunione tra la Regione Lazio e Anci Lazio richiesta da molti Comuni per affrontare le problematiche legate alla riapertura delle scuole alla data del 14 settembre 2020 che come rappresentato dai comuni stessi ricadono sulle amministrazioni comunali, per attuare con puntualità le complesse normative per la prevenzione del contagio da coronavirus, non ultima la riapertura delle scuole sede di seggio elettorale;

Sentiti il Dirigente Scolastico, il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di Istituto;

Evidenziato che necessitano tempi aggiuntivi per l'allestimento delle aule secondo i protocolli COVID-19 per tutte quelle aule e/o ambienti che, allo stato odierno, sono interessati da lavori; che, ad oggi, non sono stati consegnati gli arredi (banchi) richiesti per l'allestimento delle aule nel rispetto dei protocolli COVID-19;

Rilevato altresì:

- che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. determinerebbero necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni atteso che i plessi scolastici di Vallerotonda centro e della frazione di Valvori sono sede di seggi elettorali e, pertanto, necessitano di una doppia attività di disinfezione e sanificazione sia prima che dopo le operazioni di voto, i cui costi gravano per lo più sui comuni, nonché di un allestimento dei seggi, che rispetti le linee guida emanate dal Ministero dell'Interno, secondo il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle predette consultazioni elettorali;

- che, pertanto, solo a seguito dell'avvenuta predetta disinfezione e sanificazione con riconsegna dei locali alla Scuola, sarà possibile allestire le aule come da protocollo di sicurezza COVID-19, onde garantire l'igiene e sanità dei locali scolastici;

Atteso pertanto che, al momento, per quanto innanzi evidenziato, si ritiene che ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali, nel caso di specie ordinanza contingibile e urgente, rivolte a posporre l'inizio delle attività didattiche;

Visto l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma."*;

Atteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. *"ordinanza contingibile ed urgente"*, cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;

Rilevato, altresì, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *"Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento"* (CdS Sez. V, n. 1128 del 29.7.1998; in tal senso anche: CdS, sez. V n. 63 del 23.01.1991; TAR Puglia sez. Lecce n. 3598 del 16.11.2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo ininfluenza tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (TAR Veneto Sez. II n. 406/2013; CdS sez. V 19.12.2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli sez. 21.6.2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono, essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *"L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli"* (CdS Sez. V n. 1904 del 2.4.2001; in tal senso anche Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 490 del 17.01.2002);

Ribadito che:

"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti nei locali scolastici e a effetti, nella proporzionalità del provvedimento" (TAR Liguria sez. IIA 2 maggio 2018, n. 410);

- *"Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"* (TAR Calabria sez. Catanzaro IA del 4.4.2018, n. 809 - TAR Puglia, sez. Bari n. 609/2020 e TAR Lombardia, sez. Milano n. 929/2020- CdS Sez. V, n. 1670/2020);

Rilevato che l'indicata situazione di pericolo, connessa all'utilizzo delle scuole, nel corso del completamento dei lavori e delle forniture, impone l'adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, "l'applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali" (CdS Sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevole dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di "beni pubblici" da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

Ritenuto, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

- di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente;

Considerato per tutto quanto sopra di dover disporre l'apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

- **La chiusura dell'Istituto Comprensivo plessi scolastici ricadenti nel Comune di Vallerotonda fino al giorno 23 settembre 2020;**
- **La conseguente apertura dei medesimi plessi scolastici per il giorno giovedì 24 settembre 2020;**

Dispone

La comunicazione della presente ordinanza a tutte le scuole, alla Prefettura e la massima diffusione della presente anche a mezzo stampa;

Avverte

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

Dispone

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Frosinone;
- All'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia Fiumerapido;
- Alla Guardia di Finanza;
- Alla Stazione Carabinieri di Vallerotonda;
- Al Comando della Polizia Locale di Vallerotonda;
- Al Responsabile del Servizio LLPP – Patrimonio;
- Alla Ditta del Trasporto Scolastico;

Informa

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Vallerotonda li, 10/09/2020

IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)

